



Ordinanza n. 45 del 06/07/2006

Proponente: GABINETTO SINDACO

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - L.R. 5/06 -

Prot. 46516/06

IL SINDACO

VISTA la L.R. 5 dell'11 maggio 2006 pubblicata nel BURAS del 23 maggio 2006 recante la disciplina generale delle attività commerciali;

VISTI, in particolare, gli artt. 20, 24, 32 e 33 della sopra citata Legge;

CONSIDERATO che l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco la competenza in materia di coordinamento e riorganizzazione degli orari dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali in genere ;

CONSIDERATO altresì che l'art.54 comma 3 del suddetto D.lgs 267/2000 conferma la potestà ordinatoria del Sindaco in relazione a specifiche necessità di salvaguardia della sicurezza e quiete pubblica;

RAVVISATA la necessità di emanare un provvedimento che disciplini unitariamente la materia degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso i locali di trattenimento e presso i circoli privati, al fine di ottemperare alle nuove disposizioni normative e contemperare le esigenze correlate all'esercizio di tali attività, anche in riferimento alla riconosciuta natura turistica della Città, alle esigenze del generale rispetto e tutela della sicurezza e del benessere di tutta la comunità cittadina;

ORDINA

Gli orari minimi e massimi di apertura dei pubblici esercizi di somministrazione aperti al pubblico nonché gli orari delle attività di somministrazione non aperte al pubblico tra cui i circoli privati sono individuati negli articoli seguenti.

Entro gli stessi limiti minimi e massimi, gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti", ferma restando la necessità di pubblicizzazione dell'orario e della garanzia del servizio all'utenza.



ART.1
ORARI MINIMI E MASSIMI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI APERTI AL PUBBLICO (OSSIA I BAR E RISTORANTI, OGGI INSERITI NELL'UNICA TIPOLOGIA DI "PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE APERTO AL PUBBLICO"):

dalle ore 07,00 alle ore 1,00

ART.2
ESERCIZI ED ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE COLLOCATE NEI CENTRI COMMERCIALI
Per gli esercizi inseriti nei Centri Commerciali i limiti minimi e massimi di apertura coincidono, inderogabilmente, con gli orari di apertura e di chiusura dei centri commerciali medesimi ai sensi dell'art.5 comma 3 L.R.5/06 .

ART.3
ORARI MINIMI E MASSIMI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI DI TRATTENIMENTO (DISCOTECHES, SALE DA BALLO, SALE GIOCHI E SIMILARI AUTORIZZATI A NORMA DEL T.U.L.P.S.)

dalle ore 10,00 alle ore 4,00

ART.4
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E/O BEVANDE EFFETTUATA NEI CIRCOLI PRIVATI

dalle ore 10,00 alle ore 1,00

I LIMITI DI ORARIO NON SI APPLICANO, OVVIAMENTE, PER GLI ESERCIZI DELL'ART.3 ALL'ATTIVITÀ DI TRATTENIMENTO E PER I CIRCOLI PRIVATI ALL'ATTIVITÀ ASSOCIATIVA E SOCIO- RICREATIVA.

ART.5
MODIFICAZIONI DEGLI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE SOTTOSPOSTE AD AUTORIZZAZIONE

Gli esercenti le attività di cui ai precedenti articoli possono richiedere specifica autorizzazione per l'anticipazione dell'orario di apertura e per la protrazione dell'orario dell'attività con correlata posticipazione dell'orario di chiusura, subordinatamente ai seguenti limiti e prescrizioni:

- l'anticipazione dell'orario di apertura non può in alcun caso superare il limite di un ora ;
- la protrazione dell'orario non può in alcun caso superare, per gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico di cui all'art.1, il limite massimo ed inderogabile stabilito nelle ore 2,00 a.m ed è riferita ai soli giorni prefestivi, festivi e nella notte tra venerdì e sabato;
- la protrazione dell'orario nei locali di trattenimento di cui all'art.3 non può in alcun caso superare il limite massimo ed inderogabile stabilito nelle ore 5,30 a.m
- la protrazione dell'orario di somministrazione negli spacci interni a circoli privati non può in alcun caso superare il limite massimo ed inderogabile stabilito nelle ore 2,00 a.m ed è riferita ai soli giorni prefestivi, festivi e nella notte tra venerdì e sabato.



ART.6

REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE ALLA PROTRAZIONE ORARIO

Le autorizzazioni di cui si tratta sono revocate, in qualsiasi momento, qualora si accertino, mediante rapporti di P.S., situazioni di inquinamento acustico anche indotto derivanti dall'attività del pubblico esercizio, per motivi di ordine e sicurezza o quiete pubblica, per abuso del titolare.

ART.7

CHIUSURA SETTIMANALE

La chiusura settimanale è facoltativa.

ART.8

CARTELLO ORARI

L'esercente dovrà predisporre apposito cartello, ben visibile ed esposto al pubblico, contenente l'indicazione dell'orario di apertura e di chiusura, osservato nel pubblico esercizio, e della giornata di riposo qualora intenda avvalersi di eventuale turno di chiusura settimanale.

Il cartello in argomento dovrà essere costantemente aggiornato ad ogni variazione di orario di apertura e/o chiusura praticata o autorizzata.

ART.9

LOCALITA' BALNEARI E AGRO

Nelle località balneari quali Platamona, Argentiera e Porto Ferro e nelle Zone ricadenti in Agro interessate da flusso turistico, compatibilmente con le prioritarie esigenze di tutela della pubblica quiete, del riposo e delle specifiche occupazioni della popolazione residente nelle predette zone, gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico di cui all'art.1 potranno richiedere, secondo quanto già disposto all' art.5, previa specifica autorizzazione, dal 1° aprile al 1° novembre, al fine di protrarre l'orario di apertura, posticipandone la chiusura, fino alle ore 3,00 esclusivamente nei giorni prefestivi, festivi e nella notte tra il venerdì e il sabato.

ART.10

CHIUSURA TEMPORANEA E FERIE

La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al comune, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi.

Ferme restando le disposizioni di legge in materia di sospensione dell'attività, al fine di garantire sufficienti servizi ai consumatori, nel periodo estivo il Comune predispone, d'intesa con le Associazioni di categoria turni di apertura .

ART.11

ATTIVITA' ACCESSORIE

Nei locali dei pubblici esercizi aperti al pubblico è data possibilità di effettuare le attività accessorie indicate nell'art.28 L.R.5/06 alle condizioni e nei limiti stabiliti dal medesimo articolo.



ART. 12

PRESCRIZIONI PER LE ATTIVITA' ACCESSORIE

Le attività di piccolo trattenimento musicale ed ogni altra attività correlata all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini in genere devono cessare alle ore 24.00 .

Le altre attività ammesse (es. pratica dei giochi) dovranno cessare alla medesima ora stabilita per l'esercizio.

Tutti i trattenimenti, compresi, pertanto, quelli effettuati nei locali di trattenimento di cui all'art.3, dovranno comunque essere eseguiti a un livello sonoro tale da non causare disturbo alla quiete, alle attività ed al riposo delle persone e, comunque nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla Legge 447/95 , dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successive norme di integrazione e modifica.

Quanto sopra si applica, sia alle attività autorizzate all'effettuazione all'interno sia a quelle autorizzate all'effettuazione in aree esterne ai locale medesimi .

ART.13

SANZIONI

A norma dell'art.35 della L.R.5/06:

Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 32 (orari) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000.

In caso di recidiva gli importi sono raddoppiati.

La violazione dei limiti di emissione stabiliti dalle norme richiamate nel precedente art.12 dà luogo all'applicazione delle sanzioni specificatamente previste.

Sono sempre fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione potrà adottare in conseguenza di quanto disposto dal comma 2 art.35 della Legge, delle disposizioni del TULPS e del Testo Unico Enti Locali.

ART.14

DISPOSIZIONI FINALI

Le ordinanze precedenti in materia sono integralmente sostituite dalla presente ordinanza.

E' sempre fatta salva, inoltre, la potestà del Sindaco di provvedere con propria ordinanza alla riduzione o modifica degli orari dei singoli esercizi pubblici ai sensi dell'art.54 T.U. Enti Locali vigente.

Della presente Ordinanza, composta di 4 (quattro) pagine dattiloscritte è data esecutività mediante pubblicazione all'Albo . Sono allegate, in stralcio, le disposizioni della L.R.5/06 in essa espressamente richiamate .

Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR o al P.d.R rispettivamente nei 60 e 120 giorni successivi alla pubblicazione all'Albo.

Sassari, 06 Luglio 2006



IL SINDACO
Gianfranco Ganau